

**CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA  
INCENDIO, EVENTI SPECIALI**

**Contraente: COMUNE DI BIBBIENA**

**Durata del Contratto: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010  
Alle ore 24 del 30 Giugno 2012**

## **DEFINIZIONI**

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'Assicurazione
<b>Assicurato:</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla assicurazione.
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici
<b>Broker:</b>	La Donati Broker Sas, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società e dalle eventuali coassicuratrici
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Rischio:</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità del danno che può derivarne.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che resta a carico dell'assicurato.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che resta a carico dell'Assicurato
<b>Cose assicurate:</b>	Tutti i beni oggetto di copertura assicurativa detti anche enti assicurati
<b>Danni diretti:</b>	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Danni consequenziali:</b>	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento.
<b>Fabbricati:</b>	L'insieme del patrimonio immobiliare del Comune, compresi tutti gli Impianti destinati alla conduzione dei fabbricati stessi.
<b>Contenuto:</b>	Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, quadri, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali di consumo ecc.
<b>Valori:</b>	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, valori bollati

Per accettazione

## **SEZ. 1 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art.1 – Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio**

L'omissione da parte del contraente e dell'assicurato di qualsiasi circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della assicurazione o durante il corso della stessa, non comportano decadenze del diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano state fatte senza dolo, fermo restando il diritto dell'assicuratore al premio per l'eventuale maggiore rischio corso,

L'Assicuratore non potrà altresì esercitare il proprio diritto di recesso, in deroga al disposto degli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c.

### **Art.2 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio e garanzie. In caso di sinistro il contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 c.c.

### **Art. 3 – Decorrenza della assicurazione e pagamento del premio**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la 1<sup>a</sup> rata di premio è stata pagata. In caso contrario la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente ha corrisposto il premio dovuto. Se il Contraente non paga il premio relativo alle rate successive, nel caso di rinnovo del contratto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza. La garanzia sarà riattivata dalle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento. Resta inteso comunque che la Società non risponderà dei sinistri avvenuti durante il periodo di sospensione della garanzia.

I premi dovranno essere pagati alla Agenzia che ha in carico la polizza tramite il Broker incaricato dal Contraente: \_\_\_\_\_.

### **Art. 4 – Durata della assicurazione**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del 30 Giugno 2008 alle ore 24 del 30 Giugno 2010 e cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta da ambo le parti, le quali potranno comunque recedere annualmente dal contratto stesso.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo 30 Giugno 2008 – 30 Giugno 2009. Successivamente il premio sarà corrisposto in rate annuali alle scadenze del 30/06 di ogni anno.

### **Art. 5 – Proroga della assicurazione.**

Alla scadenza del 30 Giugno 2010 il contratto si intende cessato come stabilito al precedente art. 4)

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 90 giorni dalla scadenza del contratto il rinnovo dello stesso di anno in anno o per una durata massima pari a quella originaria, alle medesime condizioni normative e tariffarie. La Società dovrà dare comunicazione scritta al contraente delle proprie decisioni entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora la Società non conceda il rinnovo di cui al comma precedente, la Società stessa si obbliga, su richiesta del Contraente, a prorogare la presente assicurazione fino all'espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, per un massimo di 120 giorni.

Per accettazione

#### **Art. 6 – Modifiche della assicurazione.**

Le eventuali modifiche della assicurazione devono essere provate per iscritto

#### **Art.7 – Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni elemento che potrebbe essere causa di aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione della assicurazione. La Società ha il diritto peraltro di recedere dal contratto nel caso in cui l'aggravamento del rischio comporta un aumento del premio dovuto dal Contraente e da questi non accettato

#### **Art. 8 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta alla riduzione del premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 c.c. Resta ferma comunque la facoltà dell'Assicuratore di recedere dal contratto.

#### **Art. 9 Denuncia del sinistro e recesso**

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Società entro 5 giorni dalla data di accadimento o dal momento in cui il Contraente ne è venuto a conoscenza.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dalla assicurazione con preavviso di 60 giorni. Nel caso di recesso comunicato dalla Società, questa entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa all'Assicurato la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 10 – Coassicurazione e delega.**

Qualora l'assicurazione sia ripartita tra più Compagnie, ognuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Poiché la gestione della presente polizza è stata affidata dal Contraente alla \_\_\_\_\_, le Compagnie coassicuratrici convengono di affidarne la delega alla Società designata alla emissione del contratto; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, saranno svolti per conto del Contraente dalla \_\_\_\_\_ la quale tratterà con l'Impresa delegataria informandone tutte le Società coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Broker indicato al successivo art. 11) nei confronti di ciascuna Società.

Per accettazione

### **Art. 11 – Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della polizza alla società di brokeraggio assicurativo \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte tramite il Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dalle parti stesse.

La Società assicuratrice riconosce inoltre che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data della comunicazione scritta, anche via fax, del Broker alla Società assicuratrice

### **Art. 12 – Rinuncia alla rivalsa.**

A parziale deroga dell'art.1916 c.c. la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, alla azione di rivalsa nei confronti di: dipendenti, persone di cui il contraente e/o l'assicurato si avvale a qualunque titolo, utenti, fornitori nonché nei confronti di gruppi, associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con il Contraente per le sue attività od utilizzare i suoi locali, attrezzature ed altri beni garantiti dalla presente polizza. La Società rinuncia altresì, salvo il caso di dolo, all'azione di surroga nei confronti di proprietari e sublocatari dei beni di cui alle varie partite, tenuti in locazione.

### **Art. 13 – Dolo e colpa grave.**

La Società risponde per i danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se determinati da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, escluso il legale rappresentante dell'Ente. La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia anche se causati da colpa grave del Legale Rappresentante dell'Ente.

### **Art. 14– Oneri fiscali**

Tutti gli oneri fiscali relativi al presente contratto, sono a carico del Contraente.

### **Art. 15 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero nel luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

### **Art. 16 – Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente derogato dalle Condizioni Generali e Particolari qui riportate, sin intendono operanti le norme a stampa del Modello di polizza.

### **Art. 17 – Interpretazione del contratto**

In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili, saranno interpretate sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato.

Per accettazione

## **Sez. 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO**

### **Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione.**

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati nell'allegato, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate così come descritto al successivo art. 2)

### **Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio.**

Premesso che il Comune di Bibbiena, Contraente della presente polizza, esplica tutte le attività istituzionali che gli competono in relazione alle normative vigenti, con la presente polizza si assicurano contro i danni da incendio e garanzie accessorie di seguito indicate, fabbricati, contenuti come descritto nella "Scheda esplicativa degli enti e somme da assicurare" – Sex. 5:

A. l'intero patrimonio immobiliare costituito da fabbricati comunque costruiti, ovunque dislocati sia di proprietà sia in conduzione e/o locazione ed a qualsiasi titolo detenuti, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi, da determinazioni dirigenziali o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dal Contraente/Assicurato.

Il patrimonio immobiliare è pertinente allo svolgimento delle attività dell'Ente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: servizi ed attività proprie del Comune di Bibbiena, scuole ed istituti scolastici, impianti sportivi, biblioteche, musei, servizi ed opere sociali ed assistenziali, teatri, magazzini, statue, fontane ecc. e in genere tutte le attività di carattere amministrativo, tecnico, sociale, assistenziale, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, o comunque di fatto svolte.

Le attività sopra indicate vengono svolte in fabbricati uniti o separati tra loro, variamente elevati fuori terra, aventi strutture portanti e verticali e del tetto, solai, pareti esterne e coperture, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere costruiti prevalentemente in materiali incombustibili. Possono esistere comunque fabbricati costruiti in tutto o in parte (strutture portanti del tetto e solai) in materiali combustibili.

B. L'intero patrimonio mobiliare, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo, da attrezzature, macchine e arredi per uffici, apparecchiature di comunicazione e segnalazione, materiale di consumo, impianti di condizionamento, attrezzature e arredamenti scolastici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, documenti, disegni, registri, cancelleria, quadri, attrezzature audiovisive, nulla escluso né eccettuato. Restano comunque escluse tutte le opere esposte nei locali facenti parte del Palazzo Comunale e adibiti ad esposizione della "Quadreria" assicurati con polizza RAS n. 056505066.

### **Art. 3 – inserimento automatico nuovi beni.**

Si conviene tra le parti che, per un importo pari al 20% delle somme assicurate rispettivamente alle partite "Fabbricati" e "Contenuti", si intendono automaticamente inseriti in garanzia nuovi beni che l'Ente dovesse acquisire nel corso dell'annualità assicurativa, e per i quali resta comunque a carico del Contraente l'obbligo della comunicazione di acquisto o uso entro 30 giorni dalla scadenza annuale.

Il Contraente si impegna a corrispondere il nuovo premio derivante dalle suddette variazioni.

La stessa procedura sarà attivata in caso di alienazione di beni ed in tal caso l'Assicurato avrà diritto alla riduzione del premio annuo.

Per accettazione

#### **Art. 4 – Garanzie prestate.**

Premesso che la garanzia prestata con la presente polizza è prestata nella forma “**Valore a nuovo**”, La Società si obbliga ad indennizzare l’assicurato delle spese necessarie a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati, distrutti o danneggiati da:

- a) incendio, azione del fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l’ordigno esplosivo fosse un residuo bellico la cui esistenza non era conosciuta dal Contraente, si conviene che i danni provocati sono compresi in garanzia.
- b) caduta di aeromobili o loro parti o cose trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti.
- c) danni da acqua condotta (comprese le spese di ricerca e riparazione) e spargimento di liquidi a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idro-termo-sanitari, impianti tecnici di riscaldamento e condizionamento, e simili, tutti al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Sono esclusi i danni alle condutture di acqua dovuti a formazione di ghiaccio e gelo.
- d) rigurgito di acque di scarico e fognature
- e) Implosione e autocombustione
- f) Bang sonico;
- g) Danni da fumo conseguenti ad uno degli eventi garantiti con la presente polizza
- h) Rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni;
- i) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti dalla mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggi o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate;
- j) I guasti arrecati per ordine della autorità, o prodotti dal Contraente/assicurato, dai dipendenti dello stesso o da Terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare qualsiasi evento dannoso coperto con la presente polizza.

#### **Art. 5 – Spese di demolizione e sgombero**

La Società, senza applicazione della regola proporzionale, e fino alla concorrenza e nei limiti di quanti riportato alla Sez. 6 “Scoperti e/o franchigie e limiti di indennizzo):

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicini scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento, qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di Enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a’ termini di polizza.

E’ fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

#### **Art. 6) Perdita delle pigioni**

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini di polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza, e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre i 12 mesi.

Per accettazione

### **Art. 7) Ricorso Terzi**

La Società si obbliga ad indennizzare, entro il limite della somma assicurata, i danni cagionati a terzi da incendio, esplosione e scoppio delle cose assicurate.

Il massimale indicato per tale garanzia si intende come massimale unico per sinistro e per anno assicurativo, per tutti i fabbricati assicurati.

### **Art. 8) – Onorari di ingegneri, professionisti e consulenti.**

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a' termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, gli onorari degli ingegneri, architetti e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni sostenute per la determinazione dei danni subiti dagli enti assicurati a seguito di sinistro garantito con la presente polizza nei limiti della somma assicurata (v. Sez. 6).

### **Art. 9) Spese peritali**

Si conviene tra le parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza di sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte del terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata fino alla concorrenza della somma assicurata (v. Sez. 6).

### **Art. 10) Eventi atmosferici**

La Società risponde nei limiti della somma assicurata (v. Sez. 6) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature e impianti elettrici ed elettronici, da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche.

La Società non risponde per i danni causati da:

- a) formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- b) cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;
- c) bagnamento che si verificasse all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che siano stati arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture o breccie provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

La Società non risponde inoltre per i danni subiti da:

- cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- grues;
- enti all'aperto: alberi d'alto fusto presenti nei parchi o alle dipendenze dei fabbricati assicurati;
- serramento, vetrate e lucernari in genere lasciati aperti a meno che il danno sia conseguenza diretta della violenza dell'evento atmosferico;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica.

### **Art. 11 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti.**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio esplosione, implosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti, fino alla concorrenza di quanto indicato alla Sez. 6 – scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

La Società non risponde dei danni :

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanza siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- a enti mobili all'aperto.

#### **Art. 12 – Urto veicoli.**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia (v. Sez. 6)

#### **Art. 13 – Acqua piovana**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati da acqua piovana, esclusivamente nei in cui l'evento atmosferico sia stato di tale violenza da rompere finestre, lucernari e scoperchiamento del tetto.

La garanzia è prestata con le limitazioni come riportato nella scheda "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie. Sez. 6

#### **Art. 14 – Dispersione liquidi**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto e rottura accidentale di condutture e serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi, fino alla concorrenza della somma indicata nella Sez. 6

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di installazione o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
- b) a cose poste a meno di 15 cm. dal pavimento o dal suolo.

#### **Art. 15) – Intasamento pluviali**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle grondaie o pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi causa la eccezionalità dell'evento atmosferico. Somme assicurate e limiti di indennizzo come indicati alla Sez. 6.

#### **Art. 16 – Fenomeno elettrico**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo cagionati.

Sono escluse dalla assicurazione i danni cagionati a:

- a) lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
- b) i danni dovuti alla mancata manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature.
- c) agli impianti e installazioni rientranti per definizione nella voce "Fabbricati"
- d) dovuti ad usura o manomissione.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione dell'art. 1907 fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza ma con le limitazioni indicate nella sezione "Limiti di risarcimento e franchigie".

#### **Art. 17)- Rottura Vetri e cristalli**

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato dei danni materiali e diretti per rottura di vetri e cristalli facenti parte delle vetrina, porte, finestre tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque sia la causa, salvo quanto escluso all'art.1 del capitolo "Rischi esclusi dalla assicurazione".

La garanzia è prestata con le limitazioni riportate nella scheda " Limiti di risarcimento, scoperti e Franchigie" – Sez. 6

**Art. 18) – Ricostruzione archivi**

La Società risponde fino alla concorrenza della somma e con i limiti indicati nella “Scheda limitazioni e scoperti” per i costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, sostenute per la ricostruzione degli archivi anche se supporti magnetici, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile a’ termini di polizza, fino alla concorrenza della somma indicata alla Sez. 6

**Art. 19) – Maggiori costi.**

In caso di danni ai fabbricati ed al contenuto per eventi coperti dalla polizza, qualora l’Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito da sinistro, la Società si obbliga ad indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinaria sostenute, quali ad esempio:

- affitto locali
- installazione temporanea di telefoni fax ecc.
- noleggio attrezzature trasporto dipendenti.

L’assicurazione è prestata con le limitazioni di cui alla Sez. 6 (Limiti di risarcimento, scoperto e franchigie)

**Art. 20) – Eventi socio- politici.**

La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato per i danni subiti e conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, esclusi atti di terrorismo e sabotaggio, commessi anche da persone dipendenti dell’Assicurato che abbiano preso parte alle manifestazioni.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, stabiliti nella sezione 6 “Limiti di risarcimento, scoperti e franchigie.

**Art. 21) Sovraccarico neve**

La Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall’evento di cui al presente articolo. La garanzia è prestata con i limiti e franchigie stabiliti alla Sez. 6.

La Società non risarcisce i danni causati da:

- da gelo ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati nonché ai serbatoti non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento e al loro contenuto;
- ai capannoni o palloni pressostatici ed al loro contenuto;
- ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, ameno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati a seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

**Art. 22) – Terremoto**

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai solo effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:

- a) causati dalla mancata o anormale produzione o distribuzione dell’energia elettrica. Termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.
- b) La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti come fissato nella sezione “ Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti”. ( Sez. 6)

Per accettazione

### **Art. 23) – Enti non diversamente identificati**

Viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni “ente assicurato”, deve intendersi assicurato, sia che si trovi sotto tetto che all’aperto.

Nella eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle Partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce “Macchinario, attrezzatura, Arredamento e Merci”. Con esclusione degli automezzi.

### **Art. 24) – Sostanze infiammabili e merci speciali.**

La Società prende atto che nell’ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione alla attività svolta Possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l’assicurato ritiene di adottare.

### **Art.25 - Denaro e valori in cassaforte**

La Società risponde sino alla concorrenza dell’importo indicato alla partita “Denari e valori in cassaforte” senza far luogo all’applicazione della regola proporzionale, ma con le limitazioni indicate nella scheda “Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, per sinistro.

### **Art. 26) – Modifiche e trasformazioni**

Nell’ambito delle cose assicurate possono essere eseguiti lavori per nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all’arredamento, agli impianti, per esigenze dell’Assicurato in relazione alla sua attività.

L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di darne avviso alla Società, purché tutto ciò non costituisca aggravamento del rischio e non comporti aumento del valore complessivo del patrimonio immobiliare e mobiliare assicurato

### **Art. 27 – Differenziale storico-artistico/Opere di abbellimento**

Nella somma indicata alla partita “Fabbricati di interesse storico”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola “procedure per la determinazione del danno”.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non derivi aggravio alla Società.

In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, le parti convengono si da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza per i beni storici, culturali e artistici competente nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, alla quale verrà dato formale incarico di perito comune.

La garanzia è prestata a 1° Rischio Assoluto e comunque l’ammontare del risarcimento non potrà superare la somma assicurata.

### **Art. 28 – Opere d’arte**

La società assicura, fino alla concorrenza della somma assicurata come indicata alla Sez. 5 e con il limite di € 10.000,00 per ogni singolo oggetto, quadri, dipinti, affreschi, raccolte scientifiche, oggetti d’arte, raccolte e collezioni in genere. La presente garanzia è prestata a 1° rischio assoluto.

Per accettazione

### **Art. 29 – Danni indiretti a percentuale**

Con la presente estensione di garanzia si prende atto tra le parti che in caso di sinistro che colpisca le cose assicurate con la presente polizza, l'indennizzo calcolato per ciascuna partita separatamente, sarà maggiorato del 15% a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio alla attività dell'Ente ma con il massimo del 10% del capitale assicurato e fino alla concorrenza di €150.000,00.

## **SEZ: 3                    RISCHI ESCLUSI DALLA ASSICURAZIONE**

### **Art. 1 – Eventi esclusi.**

La Società non è obbligata unicamente, anche in deroga all'art. 1912 c.c., ad indennizzare i danni causati alle cose assicurate da:

- 1) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi autorità anche locale, di diritto e di fatto.
- 2) Esplosioni o emanazioni di calore o da radiazione causate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) Dolo del Legale Rappresentante dell'Ente. La colpa grave di tale soggetto invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- 4) Danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto ed espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
- 5) Messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità e di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro";
- 6) Alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
- 7) Furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- 8) Eruzioni vulcaniche.

Per accettazione

## Sez. 4

### GESTIONE DEI SINISTRI

#### **Art.1- Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il contraente deve

- a) fare quanto gli è possibile per limitare il danno; le relative spese sono a carico della società ai termini dell'art.1914 C.C.;
- b) entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al Broker oppure valla Società.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale al diritto dell'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- a) per i sinistri di origine probabilmente dolosa, fare nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- b) conservare, finì al verbale di accertamento di accertamento del danno, le tracce ed i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tate titolo, diritto di indennità;
- c) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. La Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente sarà in grado di esibire (tra cui la stima preventiva), o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito alla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa delle attività.

Inoltre trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

#### **Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno**

IL Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce od i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno.**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) ad eventuale richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro, ed in tal caso le decisioni sulle questioni controverse saranno prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito e se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo quanto stabilito all'art. 8 della Sez. 2 (Norme che regolano l'assicurazione)

Per accettazione

#### **Art. 4 – Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, verificando che il valore delle cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6 della presente sezione;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura nella valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 3 lett.b) della presente sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale ( con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lett. c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

#### **Art. 5 – Operazioni peritali**

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiate.

#### **Art. 6 – Valore a nuovo**

Si conviene tra le parti che in caso di danno, totale o parziale, l'indennizzo verrà calcolato sulla base del **“costo di ricostruzione o rimpiazzo a nuovo”** delle cose distrutte o danneggiate, sempre che il valore assicurato per i singoli enti corrisponda, al momento del sinistro, al suo reale valore, e determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
  - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
  - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio.
  - Per le opere d'arte, l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati alla Sez. 6 – Limiti di indennizzo franchigie e scoperti;
- b) in caso di danno parziale:
  - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati
- c) relativamente ai macchinari, impianti, attrezzature ed arredi ecc. resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto con altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al bene più vicino per prestazioni nelle stesse condizioni di impiego, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

I lavori di “ricostruzione e rimpiazzo” devono essere iniziati e condotti a termine con ragionevole sollecitudine. La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di “ricostruzione o rimpiazzo” o le riparazioni o i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'Art. 1908 C.C.

Per i danni derivanti dalla perdita delle pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'art. 5 della Sez. 2. Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.

Per accettazione

Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni. Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà, oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per opera come specificato alla Sez. 6.

Se per la ricostruzione o ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme antisismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore anche il costo derivante dalla applicazione delle suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per le opere di ricostruzione e seguite nel mancato rispetto delle predette norme antisismiche.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite sottoassicurate le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

#### **Art. 7 – Deroga alla proporzionale**

Se dai valori stimati con le norme dell'art. 5) risultasse che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme assicurate, la Società risponde del danno nella stessa proporzione tra valore assicurato e valore al momento del sinistro.

Il disposto del comma precedente non si applicherà se il valore determinato dalla stima non supererà il 15% della somma assicurata.

#### **Art. 8 – Limite massimo di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate.

#### **Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato e liquidato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta una inchiesta da parte della Autorità sulla causa di sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà effettuato se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

#### **Art. 10 – Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 9 della presente sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società

#### **Art. 11 – Anticipo sulle indennità**

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile almeno di €30.000,00.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data della denuncia del sinistro sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Per accettazione

**Sez. 5 – SCHEDA ESPLICATIVA DEGLI ENTI E DELLE SOMME ASSICURATE**

<b>1) FABBRICATI</b>	<b>€10.000.000,00</b>
<b>2) Arredamenti e attrezzature, comprese ) macchine elettriche ed elettroniche</b>	<b>€441.467,00</b>
<b>3) Quadri, dipinti, affreschi, opere d'arte ecc.</b>	<b>€30.000,00</b>
<b>4) RICORSO TERZI DA INCENDIO Art. 6 delle Norme che regolano l'ass.)</b>	<b>€500.000,00</b>
<b>5) PERDITA PIGIONI</b>	<b>€200.000,00</b>
<b>6) FENOMENO ELETTRICO</b>	<b>€50.000,00</b>

Sez, 6

**SCHEDA LIMITAZIONI SCOPERTI E FRANCHIGIE**

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di indennizzo per sinistro</b>	<b>Scoperto e/o Franchigia</b>
1) Spese di demolizione e sgombero art. 4 norme che regolano l'ass.	20% dell'ammontare del danno	Scoperto 0
2) Perdita pigioni – art. 5 delle norme che regolano l'assicurazione	€ 200.000 per un massimo di 12 mesi	Scoperto € 2.000,00
3) Ricorso terzi – art 6 delle norme che regolano l'assicurazione	€ 500.000 per sinistro e per anno assicurativo	Nessuno
4) Onorari ingegneri – art. 7 delle norme che regolano l'assicurazione	5% dell'indennizzo con il massimo di €20.000	Nessuno
5) Spese peritali – art. 8 delle norme che regolano l'assicurazione	5% dell'indennizzo con il massimo di €10.000	Nessuno
6) Eventi atmosferici – art. 9 delle norme che regolano l'assicurazione	€ 200.000 per sinistro	Scoperto € 1.000
7) Eveni socio-politici	40% delle somme assicurate	Scoperto €2.000
8) Inondazioni, alluvioni ecc. art 10 delle norme che regolano l'ass.	€500.00,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto € 5.000,00
9) Acqua condotta- art. 11 delle norme che regolano l'assicurazione	€20.000 per sinistro e per anno	Scoperto €250
10) Dispersione liquidi – art 12 delle norme che regolano l'assicurazione	€10.000 per sinistro	Franchigia €500
11) Intasamento pluviali – art. 13 delle norme che regolano l'assicurazione	€ 10.000	Scoperto €2500
12) Rottura vetri e cristalli – art 15 delle norme che regolano l'assicurazione	€ 500 per lastra e €5.000 per anno assicurativo	Scoperto €150/lastra
13) Fenomeno elettrico – art. 14 delle norme che regolano l'assicurazione	€ 20.000 per sinistro e per anno	Scoperto € 500
13) Ricostruzione archivi – art. 16 delle norme che regolano l'assicurazione	€ 20.000 per sinistro	Franchigia 10%
14) Maggiori costi- art. 17 delle norme che regolano l'assicurazione	€ 30.000 per sinistro	Nessuna
16) Rigurgito di fogne- art. 3 lett. d) norme che regolano l'assicurazione	€ 10.000	Scoperto € 500
17) Terremoto	€ 50% delle somme assicurate	Franch. 5% delle spese di ricostruz. Max €50.000
18) Sovraccarico neve – art. 21	50% della somma assicurata per singola ubicazione	10% minimo €5.000,00
19) Urto veicoli – art. 22	€300.000,00 per anno assicurativo	Franchigia €350,00

Per accettazione

## CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente derogato dalle condizioni suindicate e dattiloscritte, si intendono operanti le norme a stampa del modello di Polizza.

L'Assicurato

La Società

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 4 Sez. 1 – Durata della assicurazioni

Art. 9 Sez. 1 – Recesso in caso di sinistro

Art. 11 Sez. 1 – Clausola Broker

Art. 1 Sez. 4 – Obblighi in caso di sinistro

Ar. 16 Sez. 1 – Foro Competente

L'Assicurato